

ROMA CAPITALE

Dipartimento risorse economiche
U.O. Programmazione e regolamentazione
generale delle entrate

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Capitolina

Oggetto: determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2012.

<p style="text-align: center;">AGLI UFFICI</p> <p style="text-align: center;">RAGIONERIA GENERALE</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE (Carmine Filippo Cellucci) L'ASSESSORE (Carmine Lamanda)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">VISTI DEGLI UFFICI</p> <p style="text-align: center;">Dipartimento Risorse Economiche</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore (Pasquale Libero Pelusi)</p>	<p>Premesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha disposto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (di seguito IMU); - che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'IMU; - che il citato articolo 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, secondo le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 ed in base agli articoli 8 e 9 del predetto D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili; - che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; - che, in virtù dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13, commi 4 e 5, del D.L. n. 201 del 2011 e nell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504 del 1992; - che l'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce l'aliquota di base e le riduzioni della stessa per determinate fattispecie;
--	---

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE TECNICO UFFICIO PROPONENTE	PARERE CONTABILE	RICHIESTA DI ASSISTENZA AL SEGRETARIO GENERALE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto	Visto per la funzione di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL DIRIGENTE <i>Dott. Carmine Filippo Cellucci</i>	IL RAGIONIERE GENERALE <i>Dott. Maurizio Salvi</i>	IL SEGRETARIO GENERALE <i>Dott. Liborio Iudicello</i>

- che, in particolare, il comma 6 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo, altresì, la possibilità per i comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- che il comma 7 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede un'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- che il comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- che, inoltre, l'articolo 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011 contempla la possibilità dei comuni di prevedere ulteriori riduzioni dell'aliquota di base per determinate categorie di immobili e, precisamente: fino allo 0,38 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o di immobili locati;
- che l'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che, inoltre, sempre con riguardo all'abitazione principale e relative pertinenze, il comma 10 del predetto articolo 13 prevede, per i soli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della suddetta detrazione pari a euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di euro 400;
- che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 13, D.L. n. 201 del 2011, è prevista la possibilità dei comuni di estendere la detrazione dall'imposta anche per le unità immobiliari e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; nonché di elevare l'importo della detrazione fissata per l'abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e, comunque, con il divieto, in tal caso, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- che, inoltre, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Considerato:

- che le disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del "Patto di stabilità interno" miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;
- che l'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, dispone una compartecipazione dello Stato al gettito dell'IMU, riservando allo stesso una quota pari al 50 per cento del gettito dell'imposta a disciplina di base, escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai comuni;
- che, ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato, da versare contestualmente all'IMU, non si applicano le detrazioni e riduzioni previste dalla legge o deliberate dai comuni;
- che l'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che il maggior gettito dell'IMU, stimato ad aliquota di base, rispetto a quanto introitato a titolo di ICI per l'anno 2010, viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 23 del 2011;
- che l'articolo 28 del più volte citato D.L. n. 201 del 2011 prevede una ulteriore riduzione non compensativa del predetto fondo sperimentale di riequilibrio per ciascun comune, ripartito in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU;

Considerato inoltre:

- che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei comuni;
- che occorre rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città;
- che il gettito IMU, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel bilancio;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 23;

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, in data _____, il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: " Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: Carmine Filippo Cellucci

Preso atto che, in data _____, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Pasquale Libero Pelusi

Considerato che, in data _____, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: " Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di determinare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):
 - 1) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: **4** per mille.
Detta aliquota si applica alle seguenti unità immobiliari:
 - a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- b) unità immobiliare ed eventuale pertinenza, che costituiscono la casa coniugale, possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della medesima casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è situata la casa coniugale.

Alle unità immobiliari sopra indicate si applica una detrazione dall'imposta dovuta pari a euro 200, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Tale detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

- 2) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: **2** per mille;
- 3) Per tutti gli altri immobili l'aliquota è fissata nella misura del **10,6** per mille.

La detrazione di cui al punto 1 del presente provvedimento si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER S.p.A.).